

(N. 2028)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dall'VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1951 (V. Stampato N. 2023)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(PETRILLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 NOVEMBRE 1951

Modifiche alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza
per gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La misura delle indennità giornaliere previste dal primo comma dell'articolo 8 del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, è elevata a lire 150, per i reggenti di un Ufficio locale marittimo, e a lire 80 per i reggenti di una delegazione di spiaggia.

Art. 2.

La spesa di complessive lire 1.500.000 annue derivante dall'attuazione della presente legge viene fronteggiata, nell'esercizio finanziario 1950-51, a carico e nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 39 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio suddetto.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.